

VIII e IX Settore LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SANZIONATORIA N. 22 DEL 03 011, 2018

IL CAPO SETTORE

VISTO il verbale di accertamento in data 29/08/2016 dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di polizia Municipale elevato a carico del sig. Costanzo Zammataro Daniele, nato a Bronte il 25.11.1988 e residente in Randazzo via A. Volta n. 7 nella qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Agricola "AGRIDEA" con sede legale in via G. Martino n. 7 (P.I. 05178540877), con il quale sono state rilevate le seguenti opere edilizie abusive consistenti nella realizzazione di due tettoie, aventi dimensioni rispettivamente di ml. 21,00 x 5,60 e 12,80 x 3,20 cica e mt. 3,00 circa con struttura portante in acciaio e tetto in termocopertura, ubicate in Piazza Nino Bixio n. 5, su terreno catastalmente individuato al fg. 54, part. 1 sub 8;

CONSIDERATO che le suddette opere sono state eseguite in assenza dell'apposita autorizzazione edilizia e/o Denuncia di Inizio Attività come previsto dall'art. 10 Legge n. 47/85 e art. 9 del Vigente Regolamento Edilizio Comunale, per cui occorre applicare le sanzioni previsto dall'art. 37, comma 1 del D.P.R. 380/01, ovvero la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro;

VISTO inoltre l'art. 27 del D.P.R. 06/06/01 n. 380 che ha sostituito l'art. 4 della legge 47/85, il quale prevede che il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo nonché in tutti i casi di difformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la relazione di sopralluogo congiunto dell'Ufficio Urbanistica e della Squadra di Polizia Edilizia Ambientale del 21/09/2016 prot. n. 14666, dove si evince che le opere abusive sono state tutte demolite in ogni sua parte;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere ai sensi del comma 1, stesso art. 27 del D.P.R. 380/2001;

VISTO l'art. 10 della L. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO l'art. 4 della L. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; TUTTO ciò premesso;

INGIUNGE

al Sig. Costanzo Zammataro Daniele, per come sopra generalizzato, quale responsabile dell'abuso, nella qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Agricola "AGRIDEA" con sede

legale in via G. Martino n. 7, a titolo di sanzione pecuniaria, il pagamento della somma di €. 516 (euro cinquecentosedici/00) quale misura imposta dall'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R.06/06/01 n. 380 e dall'art. 8 della L. 689/81 da corrispondere a mezzo versamento sul c/c postale n. 12751954, intestato al Comune di Randazzo – Servizio Tesoreria, con la seguente causale "sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 10 L. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 06/06/01 n. 380" entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a far data dalla notifica della presente, con l'obbligo di comunicare entro i successivi giorni quindici l'avvenuta ottemperanza allegando e trasmettendo, unitamente a detta comunicazione, la ricevuta di versamento effettuato.

AVVERTE

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, si procederà alla riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

IL CAPO

(arch. Aldo Meli)